

Publicato il 30/01/2019

N. 01221/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08418/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8418 del 2018, proposto da:

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato **[REDACTED]**,
con domicilio ex lege presso la segreteria della Sez. III ter TAR Lazio, Roma;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di
concessione della cittadinanza italiana per jus sanguinis avanzata dal ricorrente in data*

18.03.2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che con ricorso ritualmente introdotto l'istante in epigrafe ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza di concessione della cittadinanza italiana per jus sanguinis avanzata dal ricorrente stesso in data 18.03.2016, prospettando violazione dell'art. 2 L. 241/90 e 31 CPA per superamento del termine per la conclusione del procedimento amministrativo

e obbligo dell'amministrazione di provvedere;

- che l'amministrazione, costituitasi in resistenza, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Considerato:

- che l'eccezione sollevata dalla difesa erariale è fondata;

- che per pacifico – e condivisibile – indirizzo (v. da ultimo di questo Tribunale, sez. I-ter, sent. 20 settembre 2017, n. 9853; sez. III ter n. 08692/2018): “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”;

- segnatamente, nel sistema delineato dalla l. n. 91/1992 “mentre l'art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministero dell'interno) riconoscendo un

potere 'latamente discrezionale' all'autorità precedente - che implica l'accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale – l'art. 1 [...] disciplina, invece, le ipotesi di acquisto 'automatico' jure sanguinis in virtù della nascita, anche all'estero, da cittadini italiani. In queste ultime ipotesi il riconoscimento della cittadinanza non integra una concessione demandata al potere discrezionale dell'amministrazione, ma costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge”;

- che il ricorso all'odierno esame attiene per l'appunto al riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis ai sensi dell'art. 1 l. n. 91/1992, sicché l'istante aziona una posizione giuridica di diritto soggettivo;

- che, vertendo la questione in tema di posizioni di diritto soggettivo, il rito del silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 D.Lgs. 104/2010 non è esperibile; trattandosi di strumento processuale inidoneo a superare qualsiasi inerzia dell'amministrazione, ma solo quella connessa sempre e comunque ad attività stricto sensu amministrativa incidente su posizioni di interesse legittimo (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 23/10/2018, n. 10261); anche il Cons. Stato Sez. III, 22/06/2018, n. 3858 ha stabilito che “La giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio involga posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento della pubblica amministrazione”.

Considerato in conclusione:

- che secondo l'ordinario criterio di riparto il giudizio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per essere devoluto alla cognizione del giudice ordinario (davanti al quale può essere riproposto con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.);

- che le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione III-ter, definitivamente pronunciando:

- dichiara il ricorso in epigrafe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- compensa le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Mario Alberto di Nezza, Presidente FF

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Maria Grazia Vivarelli

IL PRESIDENTE

Mario Alberto di Nezza

IL SEGRETARIO